

Informativa per la clientela di studio

N. 170 del 18.12.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Omesso versamento Iva 2012

La prossima scadenza **del 27 dicembre 2013**, oltre ad avere rilievo per il versamento **dell'acconto IVA 2013**, rappresenta l'ultimo giorno utile, **al fine di evitare sanzioni penali**, per versare o "ridurre" sotto la soglia dei 50.000 euro, **l'eventuale Iva dichiarata per l'anno 2012 e non ancora versata**.

Premessa

Il prossimo 27 Dicembre rappresenta una data rilevante per due diverse ragioni:

- scade il termine di versamento **dell'acconto IVA 2013**; per tale adempimento, come noto, può essere utilizzato una delle seguenti modalità:
 - ✓ metodo storico;
 - ✓ metodo previsionale;
 - ✓ metodo effettivo-analitico;
- rappresenta l'ultimo giorno utile, **al fine di evitare sanzioni penali**, per versare o "ridurre" sotto la soglia dei 50.000 euro, l'eventuale Iva dichiarata per l'anno 2012 e non ancora versata.

27 Dicembre 2013



Configurazione reato **Omesso versamento IVA**, per Iva dichiarata per l'anno 2012 e non ancora versata superiore a euro 50.000

27 Dicembre 2013



Acconto IVA 2013

Il reato di omesso versamento IVA

Gli elementi necessari per la configurazione del reato, sono:

- **presentazione della dichiarazione Iva** da cui risulti indicato un saldo Iva di importo superiore a 50.000,00 euro.
- **mancato versamento entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.**

Nota bene - La **presentazione della dichiarazione** è il presupposto ineludibile ai fini integrativi del reato, anche perché il dato letterale della norma si riferisce a *"chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale"*.

Per quanto riguarda il **secondo elemento costitutivo del reato**, l'art. 10-ter in materia d'Iva, prevede che, in relazione ad un'imposta che deve essere, dal punto di vista tributario, versata entro il 16 del mese (o del trimestre) successivo a quello della maturazione del debito, **la rilevanza penale degli omessi versamenti si verifica solo laddove questi si protraggano fino al termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre).**

Inoltre, il delitto si configurerà qualora sia provato, oltre ragionevole dubbio, **che "il soggetto attivo" ha commesso il relativo fatto delittuoso con coscienza e volontà** (dolo generico).

Le soglie di punibilità

Per verificare il superamento delle **soglie di punibilità**, secondo la giurisprudenza prevalente, si dovrà far riferimento all'Iva autodichiarata dallo stesso contribuente in dichiarazione, nonché alla legittimità della debenza delle somme derivanti dall'attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria.

Tale principio è stato espresso, tra l'altro, dalla Corte di Cassazione, nella sentenza **40361/2012**, laddove è stato precisato che, per ritenere integrato il reato in questione non è sufficiente prendere atto del disconoscimento di un credito Iva riportato nella dichiarazione, e dell'ammontare dell'omesso versamento Iva di conseguenza rilevato dall'Amministrazione Finanziaria, **ma è necessario accertare se simile disconoscimento sia o meno legittimo dal punto di vista tributario.**

Il regime sanzionatorio

La sanzione prevista è la **reclusione da sei mesi a due anni** e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall'art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 74/2000.

Osserva - Il versamento effettuato "dopo il 27 Dicembre", non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell'attenuante **prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000**, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l'applicazione delle pene accessorie.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista la **confisca per equivalente**, di cui **all'art. 322-ter del codice penale**.

Osserva - La confisca è disposta non solo nel caso di condanna, ma anche di "patteggiamento".

Congiuntamente alle sanzioni penali, verranno applicate le sanzioni tributarie che ammontano al 30% dell'importo non versato, in base **all'art. 13, co. 1 del D.Lgs. 471/1997**.

La crisi di liquidità come "attenuante"

La giurisprudenza di merito, in alcuni casi, pare tener conto, ai fini della configurazione del reato tributario, della perdurante crisi economico – finanziaria che ormai da diversi anni colpisce duramente il sistema economico del nostro paese causando grandi difficoltà di ogni specie per le imprese, comprendendo l'assolvimento delle proprie obbligazioni, anche di tipo tributario.

In particolare, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che, **la comprovata situazione di difficoltà economica escluda l'elemento psicologico del reato, richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, di omesso versamento**.

In tale caso, sarà necessario provare in modo dettagliato e inequivocabile l'effettivo stato di difficoltà economica dell'interessato.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 